

IMPOSTE SUL REDDITO

Le nuove agevolazioni per il settore turistico: il “bonus alberghi”

di **Leonardo Pietrobon**

Oltre al c.d. “**Art bonus**” (sull’argomento si veda **Ec News del 6.6.2014** [“Come funziona il nuovo ART bonus?” di Guido Martinelli e Marta Saccaro](#)), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 31.5.2014 del [D.L. n. 83/2014](#) è stata introdotta un’altra **disposizione agevolativa** riguardante il settore alberghiero, meglio conosciuta come “**bonus alberghi**”. In particolare, il D.L. n. 83/2014 con gli articoli 9 e 10 stabilisce due distinte **norme agevolative** a favore delle **strutture ricettive**, sia per quanto riguarda la **digitalizzazione** e sia per quanto concerne gli **aspetti strutturali ed edilizi** dei locali utilizzati per lo svolgimento della citata attività.

L’**articolo 9 del D.L. n. 83/2014** stabilisce che al fine di “*sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione*” è riconosciuto un **credito d’imposta** a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari”, in altri termini riconosce il c.d. “bonus digitalizzazione”.

Da un punto di vista sostanziale, tale credito d’imposta è riconosciuto con riferimento alle spese relative:

- **impianti wi-fi;**
- **siti web** ottimizzati per il sistema mobile;
- **programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti** e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
- **spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti** turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- **servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;**
- strumenti per la **promozione digitale di proposte e offerte** innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla **formazione del titolare o del personale dipendente**, finalizzati alle attività di cui sopra.

Per quanto riguarda l’aspetto meramente quantitativo dell’agevolazione in commento, il D.L. n. 83/2014 stabilisce che il **credito d’imposta** riconosciuto è **pari al 30% dell’importo della spesa sostenuta**, fino ad un **massimo di € 12.500**. Inoltre, tale credito d’imposta, ricalcano i più

conosciuti bonus ristrutturazioni (36%-50%) e bonus riqualificazione energetica (55%-65%), prevede una **ripartizione in tre quote annuali** di pari importo, ed è riconosciuto per i periodi d'imposta **2015, 2016 e 2017**.

Il credito d'imposta, emergente dal sostenimento delle spese di cui sopra, è utilizzabile in **compensazione** mediante la presentazione di un **modello F24**.

In riferimento all'agevolazione in commento – bonus digitalizzazione - si segnala, tuttavia, che **l'operatività della stessa è subordinata all'emanazione di un apposito Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, tale decreto è necessario per stabilire le tipologie di spese ammesse, le procedure da seguire per l'accesso all'agevolazione, le soglie massime di spesa per tipologia di intervento e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Come stabilito al comma 3 dell'articolo 9 D.L. n. 83/2014, il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- e **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986

Come accennato, oltre all'agevolazione di cui all'articolo 9, il successivo **articolo 10 dello stesso D.L. n. 83/2014** riconosce altresì, a fronte del sostenimento di **spese di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche**, un **credito d'imposta** per le strutture ricettive "esistenti alla data del 1° gennaio 2012".

Da un punto di vista operativo, tale agevolazione riguarda le spese relative:

1. **interventi di ristrutturazione edilizia** ex articolo 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
2. **eliminazione delle barriere architettoniche** ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89.

In questo caso, il credito d'imposta è sempre stabilito nella **misura del 30% della spesa sostenuta**, con un **limite massimo di € 200.000**, la cui ripartizione è prevista in tre quote annuali. A differenza di quanto stabilito dal precedente articolo 9, in cui l'agevolazione decorre con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2015, **l'agevolazione riguardante gli interventi edilizi di cui sopra è riconosciuta "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi (2015-2016)"**. Di conseguenza, le spese, di cui all'articolo 10 D.L. n. 83/2014, **sostenute nell'anno 2014** troveranno il riconoscimento del credito d'imposta a partire dal 1° gennaio 2015.

Così come per il "bonus digitalizzazione", anche il "bonus ristrutturazione":

- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986;
- **l'operatività del bonus in esame è subordinata all'emanazione di un DM** da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Bonus alberghi			
Bonus digitalizzazione		Bonus ristrutturazione	
Ammontare del credito d'imposta	30% delle spese sostenute	Ammontare del credito d'imposta	30% delle spese sostenute
Importo massimo	€ 12.500	Importo massimo	€ 200.000
Periodo di agevolazione	2015 - 2016 - 2017	Periodo di agevolazione	2014 - 2015 - 2016